

TI_GERICHTE 52.2002.259 vom 25. Juni 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.259

FR: TI_GERICHTE 52.2002.259 du 25 juin 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.259 del 25 giugno 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2002 52.2002.259 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2002 52.2002.259 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.06.2002 52.2002.259

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00259 Lugano 25 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale amministrativo Lorenzo Anastasi assistito dal segretario: Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 21 giugno 2002 di _____, patr. da: avv. _____, Contro la decisione 6 giugno 2002 con cui il municipio di _____ gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- per il disturbo della quiete pubblica arrecato dal "_____"; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che, con decisione 14 maggio 2002, il municipio di _____ ha inflitto a _____, gerente del "_____", una multa di fr. 200.-- per il disturbo alla quiete pubblica arrecato dall'uso di strumenti e apparecchi musicali all'interno del locale; che, stando al dispositivo della suddetta decisione, avverso la stessa sarebbe data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; che contro la predetta pronuncia municipale _____ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, per ragioni che non occorre qui esporre; considerato, in diritto che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato; che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm); che, secondo il principio generale dell'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti; che tale regime è in particolare applicabile anche alle contravvenzioni perseguite dai municipi in base alla LOC (art. 148 cpv. 2 e 3 LOC); che, con la modifica dell'art. 72 LesPub entrata in vigore il 24 agosto 2001, pure l'ordinamento ricorsuale dei procedimenti contravvenzionali fondati sulla LEPub è stato adeguato al regime sopra descritto; che la novella legislativa ha soppresso l'eccezione, del tutto ingiustificata, ai rimedi di diritto sanciti dalla LOC, di cui al pregresso art. 72 LEPub, giusta il quale contro le decisioni emanate dal municipio in materia contravvenzionale era dato ricorso direttamente al Tribunale cantonale amministrativo; che, nell'evenienza concreta, l'avversata decisione municipale è pertanto in ogni caso impugnabile, in primo luogo, al Consiglio di Stato; che il ricorso va quindi dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi d'ufficio al Consiglio di Stato per competenza (art. 4 PAmm); che, dato l'esito,

non si prelevano né tasse di giustizia né spese. Per questi motivi, visti gli art. 72 LEPub; 148 e 208 LOC; 3, 4, 18, 28, 31, 48, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. §. Gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza. 2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese. 3. Intimazione a: Il presidente
Il segretario del Tribunale
cantonale amministrativo

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.